

TI_GERICHTE 11.2019.71 vom 25. Juni 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-06-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2019.71

FR: TI_GERICHTE 11.2019.71 du 25 juin 2019

IT: TI_GERICHTE 11.2019.71 del 25 giugno 2019

Regeste

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione

Erwägungen

E. 000

(pag. 2 a metà). Ne segue che la decisione in esame era impugnabile con appello (art. 308 cpv. 2 CPC), non con reclamo come figura erroneamente nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce alla decisione medesima. AP 1 risultando sprovvisto di cognizioni giuridiche, non giova tuttavia formalizzarsi al riguardo, anche perché, pur trattato come appello, il “reclamo” è destinato all'insuccesso, come si vedrà senza indugio.

E. 2

Nella misura in cui l'appellante chiede di ripristinare il diritto di abitazione della moglie sulla particella n. _____ RFD di _____, il “reclamo” esula dal tema della controversia e va dichiarato d'ac chito irricevibile. In discussione davanti al Pretore era unicamente l'espulsione del convenuto dall'immobile. Che la servitù di abitazione in favore di _____ P_____ sia stata cancellata a ragione o a torto non era oggetto del litigio ed è un tema non può essere sindacato ora da questa Camera.

E. 3

Nel “reclamo” l'appellante ribadisce, in sostanza, che _____ P_____ non poteva stipulare da sé sola la cancellazione della servitù sulla particella n. _____ RFD di _____, poiché trattandosi di un'abitazione coniugale sarebbe occorso anche il consenso di lui (art. 169 CC). Né la moglie poteva – egli continua – costituire un domicilio indipendente di sua iniziativa. Secondo l'appellante la convenzione firmata il 12 febbraio 2019 da _____ P_____ con la AO 1 è quindi nulla e a torto il Pretore avrebbe ravvisato nel contenzioso i requisiti di una “fattispecie liquida” a norma dell'art. 257 CPC.

E. 4

Al contraddittorio tenutosi il 3 giugno 2019 davanti al Pretore il convenuto, assente giustificato, ha concordato per il tramite del proprio legale con la AO 1, “dopo discussione”, “che nella decisione di espulsione si indichi il 28 giugno 2019 alle ore 14.00 quale data di riconsegna dell'abitazione sita sulla particella n. _____ RFD di _____”. Egli non ha chiesto quindi al Pretore di respingere l'istanza avversaria. Si è limitato a convenire con la AO 1 un termine entro cui consegnare l'immobile, impegnandosi a sgomberare i locali entro il 28 giugno 2019. I presupposti per pronunciare un'espulsione sono contestati soltanto in questa sede.

E. 5

Ci si può interrogare intanto se, ricorrendo contro l'espulsione dopo avere accettato di lasciare lo stabile entro il 28 giugno 2019, l'appellante non offenda il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC). L'operato del suo avvocato dovendogli essere ascritto alla stregua di un comportamento proprio, contestare l'espulsione in appello dopo averne pattuito gli estremi dinanzi al Pretore denota una contraddizione flagrante, lesiva dell'art. 2 cpv. 2 CC. Comunque sia, la domanda di annullare la sentenza impugnata (e di respingere l'istanza di espulsione) è una conclusione nuova. E nuove richieste di giudizio sono proponibili in appello soltanto se sono fondate su fatti nuovi o nuovi mezzi di prova (art. 317 cpv. 2 lett. b CPC). In concreto l'appellante non allega alcun fatto nuovo che non potesse già essere addotto dinanzi al primo giudice all'udienza del 3 giugno 2019 né invoca nuovi mezzi di prova. Inammissibile, il “reclamo” vede dunque la sua sorte segnata.

E. 6

L'emaneazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel “reclamo”.

E. 7

Le spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che AP 1 non ha cognizioni giuridiche e ha agito in appello senza l'ausilio di un patrocinatore, si giustifica nella fattispecie – eccezionalmente – di rinunciare a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di ripetibili, il “reclamo” non essendo stato comunicato all'istante per osservazioni.

E. 8

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Non si riscuotono spese. 3. Notificazione: – ; – avv. . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi

giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.